

Il processo civile telematico e i termini processuali

LEO PICCININI

Corte di cassazione – Aula
Giallombardo – 20 marzo 2018

Introduzione: il PCT e le *diverse declinazioni dell'elemento temporale* nel processo

- il *tempo del processo*, complessivamente inteso;
- il *tempo di svolgimento delle diverse fasi o attività processuali*, scandito da termini e preclusioni;
- il *tempo di materiale perfezionamento dei singoli atti processuali*, che dipende primariamente dalle forme richieste per il relativo compimento.



L'introduzione del PCT incide in maniera diretta e prevalente, anzitutto, **sul terzo ed ultimo profilo indicato.**


La «delocalizzazione» delle attività processuali: conseguenze

- **Vantaggi:** possibilità di operare in qualunque momento da qualunque postazione, comodamente e senza necessità di spostamento presso gli uffici di riferimento.
- **Svantaggi:** perdita dell'immediatezza dei rapporti con l'ufficio di riferimento (anche per la risoluzione di eventuali errori), nonché della contestualità del perfezionamento dell'attività da compiersi.

Nel PCT singole attività processuali diventano fattispecie a formazione progressiva



Si registrano possibili oscillazioni interpretative circa i tempi di perfezionamento di attività processuali (es.: i depositi), che si riverberano sul computo, sull'osservanza e sulla decorrenza dei termini processuali.



- Possibili incertezze circa:
 - *l'effettivo rispetto del **dies ad quem** da parte di chi compie un atto;*
 - *l'individuazione del **dies a quo** per l'esercizio di un potere processuale che consegue al perfezionamento telematico di un atto o di una attività precedente.*
- Possibili restrizioni in concreto del pieno esercizio del diritto di difesa di una delle parti, nel dubbio circa la piena produzione (nei suoi confronti) degli effetti dell'atto presupposto.

La frequente invocazione, nella casistica, della *rimessione in termini*

- *Premessa*: nella fisiologia delle vicende processuali il rimedio della rimessione in termini dovrebbe essere *extra ordinem*.
 - ◦ ◦
- *Tema di fondo*: l'inquadramento del regime delle conseguenze dell'inosservanza o del mancato perfezionamento di modalità telematiche per il compimento delle attività processuali.

segue: possibili criteri ricognitivi sul piano sistematico

- considerare che la violazione di regole operative nell'ambito del PCT potrebbe implicare **vizi dell'atto suscettibili di rinnovazione**, anziché decadenze;
- conferire rilievo al **principio dell'affidamento** che la parte incolpevolmente riponga nel perfezionamento progressivo dell'attività telematica, specie quando la conoscenza dell'eventuale errore tecnico non è contestuale all'esercizio del potere, ma è successiva alla scadenza del termine;
- adattare ed estendere con equilibrio alle attività processuali telematiche «complesse», suscettibili di sdoppiarsi in una fase di trasmissione e in una di ricezione, il **principio di scissione** degli effetti e dei momenti perfezionativi, per l'autore e per il destinatario dell'atto.

Le norme che regolano l'orario per il compimento di singole attività

Premessa: la dematerializzazione dell'agire telematico nel processo consente ormai di prescindere dagli orari di apertura degli uffici di riferimento



Su un piano giuridico, non si tratta di ammettere o vietare attività in determinati orari, visto che le piattaforme informatiche sono sempre accessibili, bensì di sancire il momento in cui si producono gli effetti dei singoli atti compiuti.

Gli orari dei depositi telematici

- Per i depositi telematici il legislatore (ritoccando opportunamente un diverso regime normativo originario) ha escluso limiti orari di tempestività: fino all'ultimo minuto del giorno di scadenza il deposito è nei termini (art. 16 *bis*, comma 7, d.lgs. n. 179/2012).

Gli orari delle notificazioni telematiche

Quanto al tempo delle notificazioni telematiche, nel 2014 il legislatore ha introdotto un limite orario prima insussistente (art. 16 *septies* d.lgs. n. 179/2012), in particolare:


- richiamando l'applicazione in materia dell'art. 147 c.p.c.
- precisando che la notifica telematica eseguita dopo le ore 21 si considera perfezionata alle ore 7 del giorno seguente.

◦ ◦ ◦

- La Suprema Corte applica con rigore la disposizione, ritenendo inoperante nella specie il principio di scissione degli effetti della notifica (per il notificante e per il destinatario).
- La norma è criticata dagli interpreti, specie per la ritenuta inidoneità dell'art. 147 c.p.c. ivi richiamato ad operare in un "ambiente" processuale telematico.
- È pendente questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata dalla Corte di appello di Milano con ordinanza del 16.10.2017.

Criteri orientativi di fondo per la risoluzione di singole questioni

- *Altre questioni interpretative* possono astrattamente porsi, in un'ottica ampia, per effetto del mutamento delle modalità e dei tempi di esecuzione delle attività processuali.



Al riguardo è opportuno rammentare che:

- in via generale, i criteri di risoluzione delle questioni processuali restano anzitutto di natura giuridica.

Di conseguenza:

- la possibilità materiale di svolgere attività senza limiti di tempo non dovrebbe indurre a ripensare necessariamente, in chiave meramente operativa, soluzioni invalse (ad esempio: in tema di prorogabilità dei termini processuali “a ritroso”).

Oltre le singole questioni interpretative, considerazioni conclusive: il PCT ed il tempo del processo, complessivamente inteso.

- Non è automatico che la maggiore agilità della conduzione del processo in via telematica ne accorci la durata: molto ancora dipende dalla gestione dei ruoli e dalle risorse di organico disponibili.
- È comunque sin da ora prevedibile il superamento di alcune distorsioni o prassi patologiche, ad esempio in tema di gestione e conservazione dei fascicoli processuali.
- *Dal PCT, in ogni caso, non si torna indietro: ed è compito anche degli interpreti contribuire all'effettività del canone di ragionevole durata del processo civile telematico.*